

**Art. 1**  
**Scopo**

Al fine di migliorare le condizioni di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, il Comune di Bironico istituisce una prestazione complementare comunale.

**Art. 2**  
**Beneficiari**

Hanno diritto alla prestazione complementare comunale i beneficiari di rendite AVS o AI domiciliati nel Comune ai quali:

a) è assegnata una prestazione complementare cantonale,

oppure:

b) il reddito computabile supera il limite applicabile secondo il diritto cantonale ma in misura inferiore agli importi indicati all'art. 3 cpv. 1 lett. a del presente regolamento.

**Art. 3**  
**Ammontare della prestazione**

1. La prestazione complementare comunale ammonta:

a) per i beneficiari di una prestazione complementare cantonale a:

fr. 500.-- annui per le persone sole

fr. 800.-- annui per i coniugi

fr. 400.-- annui per ogni figlio

b) per gli altri aventi diritto (art. 2 lett. b), alla differenza tra l'importo della prestazione comunale ed il superamento del limite di reddito determinante previsto dal diritto cantonale.

2. Per gli aventi diritto ospiti di case per anziani o di altri istituti la prestazione complementare comunale non viene corrisposta.

3. Le prestazioni complementari verranno adeguate annualmente, conformemente all'indicizzazione applicata dal Cantone.

**Art. 4**  
**Versamento**

1. La prestazione complementare comunale è versata a scadenze annuali nel mese di dicembre.
2. Il diritto alla prestazione complementare comunale decorre dal mese di domicilio e decade con il mese di partenza compresi.

**Art. 5**  
**Garanzia**

1. La prestazione complementare comunale non può essere ceduta, costituita in pegno, nè soggetta ad esecuzione forzata; ogni cessione e costituzione in pegno della stessa è nulla.
2. La prestazione complementare comunale non è riconosciuta se per effetto della sua concessione altri enti avessero a ridurre le loro prestazioni.

**Art. 6**  
**Restituzione e condono**

Le prestazioni complementari indebitamente riscosse devono essere restituite. Per ciò che concerne la restituzione di tali prestazioni e il condono dell'obbligo di restituirle, sono applicabili per analogia le prescrizioni relative alla LAVS.

**Art. 7**  
**Domanda, formalità**

Per i beneficiari indicati all'art. 2, lett. a) la prestazione complementare comunale è versata d'ufficio; per le persone indicate all'art. 2, lett. b) la prestazione è versata su domanda da presentare al Municipio.

Il diritto decorre dall'anno in cui la domanda è stata presentata.

In ogni caso è compito dell'amministrazione comunale dare un'informazione personale e diretta a coloro che potrebbero beneficiare della prestazione.

**Art. 8**  
**Applicazione**

L'applicazione del presente regolamento è affidata al Municipio.

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fornirà l'elenco dei beneficiari.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla decisione giusta gli art. 208 e segg. LOC.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il Regolamento precedente.

Trascorsi i termini di ricorso e di referendum, esso entra in vigore retroattivamente a decorrere dal 1. gennaio 1994, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

**Per il Municipio**

Il Sindaco:

Mauro Zucchetti

La Segretaria:

Tiziana Travaglini

Approvato dal Consiglio comunale con risoluzione del 19 dicembre 1994

**Per il Consiglio comunale**

La Presidente:

Loredana Cotta Leoni

La Segretaria

Tiziana Travaglini

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 10 aprile 1995

**Dipartimento delle Istituzioni**

Per la sezione enti locali

il Capo Sezione

lic. jur. M. De Lorenzi

## **INDICE**

Art. 1	Scopo	pag. 1
Art. 2	Beneficiari	pag. 1
Art. 3	Ammontare della prestazione	pag. 1
Art. 4	Versamento	pag. 2
Art. 5	Garanzia	pag. 2
Art. 6	Restituzione e condono	pag. 2
Art. 7	Domanda, formalità	pag. 2
Art. 8	Applicazione	pag. 2
Art. 9	Entrata in vigore	pag. 3